

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7993	12 maggio 2021	DECS / DFE
Concerne		

Richiesta di un credito lordo di 16 milioni di franchi e netto di 8 milioni di franchi per l'attivazione dei provvedimenti nel settore delle grandi manifestazioni ai sensi della legislazione federale

Signor presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione la richiesta di un credito per il finanziamento cantonale del cosiddetto “scudo di protezione” a favore delle grandi manifestazioni in programma nei prossimi mesi in Ticino ai sensi della Legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19), dell'Ordinanza del 19 giugno 2020 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) e della nuova Ordinanza sui provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovracantonale in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 eventi pubblici) in via di approvazione da parte delle autorità federali.

INTRODUZIONE

Il 25 settembre 2020 l'Assemblea federale ha approvato la nuova legge Covid-19, che pone le basi per il proseguimento e l'adeguamento delle misure necessarie per far fronte all'epidemia da Coronavirus. La legge disciplina alcune delle competenze speciali spettanti al Consiglio federale per combattere l'epidemia di COVID-19 e imposta i provvedimenti per far fronte alle ripercussioni negative della pandemia sulla società nel suo insieme, sui cittadini e sull'economia.

L'art. 11a della suddetta legge, approvato dalle Camere federali il 19 marzo 2021, regola i provvedimenti nel settore delle grandi manifestazioni: la Confederazione può, su richiesta, assumere una parte dei costi degli organizzatori di eventi se questi sono di importanza sovracantonale, sono autorizzati dal Cantone, sono previsti tra il 1° giugno 2021 e il 30 aprile 2022 e sono stati annullati, posticipati, o hanno subito riduzione del pubblico di almeno il 30% o senza ristorazione su ordine delle autorità, in forza dei provvedimenti di lotta contro l'epidemia da COVID-19.

Nel corso del mese di maggio 2021 il Consiglio federale si appresta ad approvare delle modifiche dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare inerenti alle manifestazioni con pubblico e ad adottare un'ordinanza che regola l'esecuzione della parte finanziaria dell'art. 11a della legge COVID-19, la già menzionata Ordinanza COVID-19 eventi pubblici.

Tramite queste basi normative il Consiglio federale intende offrire un certo grado di copertura del rischio agli organizzatori di grandi manifestazioni. Potranno quindi essere avviati tutti i lavori preparatori prima che sia del tutto chiaro se la situazione epidemiologica ne consentirà l'effettivo svolgimento, permettendo di pianificare per tempo tutte le complesse tappe organizzative.

Con le modifiche dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare il Consiglio federale prevede tre fasi di ritorno a una certa normalità nel settore degli eventi e manifestazioni:

- i Cantoni potranno accordare permessi per sperimentazioni pilota che si terranno nel mese di giugno con 300-600 partecipanti; ogni Cantone ne potrà autorizzare al massimo tre. Questi dovrebbero poi servire a stabilire se l'efficacia dei piani di protezione è sufficiente;
- se i risultati saranno soddisfacenti, in una seconda fase, a partire dal 1° luglio, potranno essere autorizzati eventi con un massimo di 3'000 persone, purché siano rispettati severi requisiti relativi alla sicurezza sanitaria;
- nella terza fase, a partire dal 1° settembre, si potranno approvare manifestazioni con fino a 10'000 persone, naturalmente sempre tenendo conto della situazione epidemiologica.

Dovessero presentarsi evoluzioni indesiderate della pandemia naturalmente i Cantoni dovranno rivedere le autorizzazioni rilasciate. Ed è proprio a questo punto che interverrebbe lo scudo protettivo dell'art. 11a della legge COVID-19, che interessa solo le grandi manifestazioni. Se esse dovessero essere annullate, posticipate o subire la riduzione del pubblico di almeno il 30% senza ristorazione su ordine delle autorità, gli organizzatori avranno infatti diritto a un'indennità particolare, pensata espressamente per questi grandi eventi.

LO STATO ATTUALE DEGLI ALTRI AIUTI NEI SETTORI DELLO SPORT E DELLA CULTURA

Sulla base dell'art. 12b della legge Covid-19 e dell'Ordinanza del 18 dicembre 2020 sulla concessione di contributi a fondo perso e di mutui ai club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico per l'attenuazione delle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 sport di squadra), nel settore dello sport sono attualmente previsti dei contributi a fondo perso che coprono al massimo due terzi delle entrate medie realizzate nella stagione 2018/19. Questo sostegno è limitato allo sport professionistico e semiprofessionistico. In questo senso il Cantone si è impegnato a riconoscere una quota parte pari alla metà delle garanzie richieste (25% del mutuo richiesto) alle squadre professionistiche di hockey su ghiaccio, calcio e pallacanestro per la concessione dei mutui secondo quanto previsto dall'art. 13 cpv. 1 della Legge COVID-19. Le garanzie emesse, pari a complessivi fr. 1'266'255.- a carico del Fondo Sport-toto, hanno la durata di 10 anni e scadranno in ogni caso il 31 dicembre 2030. Qualora non ne venga fatto alcun uso entro detto termine la loro validità decadrà.

Per quello che riguarda il settore della cultura, l'art. 11 della legge COVID-19 e l'Ordinanza del 14 ottobre 2020 sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (Ordinanza COVID-19 cultura) prevedono un rimborso delle spese per gli eventi annullati o posticipati a causa dei provvedimenti contro l'epidemia fino all'80% del danno subito. Nell'applicazione cantonale questi importi sono plafonati a fr. 120'000.- per intervento, rispettivamente fr. 180'000.- se sussiste la compartecipazione di un comune nel pagamento dell'indennizzo. Da notare che i finanziamenti stanziati per le indennità di perdita di

guadagno in ambito culturale sono stati oggetto di un progressivo allargamento della casistica, che per esempio nel nostro Cantone oggi si estende anche alle scuole di teatro, danza e musica dove l'insegnamento è professionale. Per coprire le spese cantonali di questi aiuti in Ticino si fa capo al Fondo Graziano Papa e solo parzialmente al Fondo Swisslos; ciò permette di garantire le risorse sufficienti al Fondo Swisslos per poter erogare i sostegni ordinari annuali alla cultura, importanti in questo periodo di difficoltà.

LE NUOVE DISPOSIZIONI SULLE GRANDI MANIFESTAZIONI

La nuova ordinanza di applicazione dello scudo protettivo per le grandi manifestazioni (Ordinanza COVID-19 eventi pubblici), basata sull'art. 11a della Legge COVID-19 e sull'art. 6a dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare in via di modificazione, va ad integrarsi nel sistema degli altri aiuti come strumento mirato alle manifestazioni ed agli eventi di grande importanza. Essa prevede che per ogni grande evento l'organizzatore si assuma i costi non coperti in ragione di una franchigia di fr. 30'000.-, oltre ad una quota del 20% del rimanente. La Confederazione si assume metà dei costi sostenuti dal Cantone. La partecipazione ai costi di Confederazione e Cantoni ammonta al massimo a cinque milioni di franchi per evento.

Siccome nel nostro Cantone non è possibile far capo alle fonti di finanziamento degli altri aiuti per coprire anche questa nuova prestazione specifica, con il presente messaggio urgente intendiamo chiedere lo stanziamento di un credito massimo lordo di 16 milioni di franchi. Tale credito sarà attivato in caso di bisogno e finanziato per metà dalla Confederazione per coprire i costi generati dalle grandi manifestazioni organizzate ma annullate, posticipate, o che hanno subito riduzione del pubblico di almeno il 30% senza ristorazione a seguito dell'evoluzione della pandemia. I costi a carico del Cantone rappresenteranno in ogni caso la metà delle prestazioni eventualmente erogate. Eventuali contributi delle città, dei comuni e delle lotterie saranno computati nelle quote del Cantone. È importante a questo stadio ricordare i punti che erano stati sollevati dal Consiglio di Stato nel quadro della consultazione dei Cantoni in merito a possibili provvedimenti a sostegno di manifestazioni pubbliche ai sensi dell'art. 11a della Legge COVID-19, in parte chiariti dalle nuove prescrizioni federali.

Analizzando l'articolo 11a è dapprima emersa la necessità di spiegare in modo chiaro cosa si intenda per "Publikumsanlässe überkantonaler Bedeutung", poiché per un Cantone come il Ticino è importante che in tale concetto siano incluse anche manifestazioni che non richiama necessariamente un forte afflusso di pubblico da altri Cantoni, visto il suo isolamento sia fisico che linguistico, ma che spesso hanno comunque un carattere internazionale anche a seguito della nostra vicinanza alla frontiera. Secondo quanto precisato ora dal Consiglio federale, le manifestazioni con importanza sovracantonale sono gli eventi a cui partecipa un pubblico proveniente anche da fuori Cantone, per cui si può dire che le specificità ticinesi sono state recepite pienamente.

È stata pure evidenziata la necessità di definire la durata massima degli eventi, allo scopo di capire se manifestazioni che durano più giorni possano essere considerate come un evento complessivo oppure debbano essere trattate separatamente, come singoli eventi di più breve durata. Le spiegazioni chiariscono che per le manifestazioni che durano più giorni il numero minimo di persone presenti si applica alle presenze giornaliere; in questo rientrano il pubblico presente, nonché le persone che partecipano come sportivi o artisti, mentre sono esclusi i collaboratori dell'organizzatore e le altre persone che lavorano nell'organizzazione.

Si è infine sottolineata l'importanza di definire un unico insieme di criteri che valga per tutte le tipologie di manifestazione, siano esse culturali, sportive o fieristiche, pur evidenziando la non facile attuazione. Nei chiarimenti viene stabilito che in linea di massima si applicano i tre criteri comunicati dal Consiglio federale (autorizzazione cantonale dell'evento e suo assoggettamento allo scudo protettivo, pubblico proveniente anche da fuori Cantone, partecipazione di almeno 1'000 persone al giorno), ma il nuovo art. 6a dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare precisa ulteriori dettagli in merito.

PIANO FINANZIARIO E IMPATTO SULLE RISORSE UMANE

L'importo lordo richiesto con il presente messaggio ammonta a 16 milioni, dai quali vanno dedotti 8 milioni versati dalla Confederazione. La cifra netta di 8 milioni a carico del Cantone è da considerarsi un massimo prudenziale, perché l'attivazione dello scudo protettivo dipenderà dall'evoluzione effettiva della pandemia, che qualora andasse verso un progressivo ridimensionamento, permetterà di tenere le grandi manifestazioni e quindi non necessiterà dell'attivazione del predetto scudo. Il credito richiesto verrà stanziato in favore del CRB 411, conto 36350003 "Contributi scudo eventi cultura e sport", e CRB 835, conto 36350009 "Contributi scudo eventi fiere e altre attività", mentre il contributo da parte della Confederazione verrà accreditato al CRB 411, conto 46300019 "Contributo federale scudo eventi cultura e sport", e CRB 835, conto 46300020 "Contributo federale scudo eventi fiere e altre attività". Per la gestione è prevista, qualora fosse necessario, la possibilità di far capo a personale ausiliario per una spesa massima valutata in 100'000.- franchi.

CONCLUSIONI

Il Consiglio di Stato, come fatto in passato a proposito di altri aiuti connessi con la pandemia in corso, intende adoperarsi da subito per rendere tempestivamente operativo lo scudo protettivo per le grandi manifestazioni nel nostro Cantone. Con il credito richiesto il Governo intende sostenere questi importanti elementi della vita sociale ticinese, permettendo agli organizzatori di pianificare le loro attività, pur in un periodo ancora incerto.

Affinché questo nuovo impegno possa efficacemente dare i suoi frutti è necessario che esso possa essere approvato con urgenza, in modo da poter entrare in vigore a inizio estate 2021. La clausola d'urgenza (cfr. art. 43 della Costituzione cantonale) permette l'entrata in vigore immediata (cpv. 1) se lo decide la maggioranza dei membri del Gran Consiglio, benché l'atto urgente perda la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non possa essere rinnovato in via d'urgenza (cpv. 2).

Considerata la durata del provvedimento federale (fino a fine aprile 2022), la durata determinata di un anno del decreto urgente sottoposto alla vostra approvazione non pone problemi.

Invitandovi a voler sostenere il decreto urgente allegato, vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente: Manuele Bertoli

Il Cancelliere: Arnoldo Colduri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO URGENTE

concernente lo stanziamento di un credito lordo di 16 milioni di franchi e netto di 8 milioni di franchi per l'attivazione dei provvedimenti per le grandi manifestazioni ai sensi della legislazione federale

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 12 maggio 2021 n. 7993 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Oggetto

¹Il presente decreto legislativo disciplina i provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovracantonale in relazione all'epidemia di COVID-19.

²Per quanto non regolato nel presente decreto legislativo vale quanto stabilito dall'art. 11a della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, dall'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 e dall'ordinanza sui provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovracantonale in relazione all'epidemia di COVID-19 del ... (di seguito ordinanza COVID-19 eventi pubblici).

Art. 2

Beneficiari

I provvedimenti possono essere concessi alle imprese organizzatrici per gli eventi di importanza sovracantonale di cui all'ordinanza COVID-19 eventi pubblici.

Art. 3

Forma dei provvedimenti

L'impresa organizzatrice può beneficiare dei provvedimenti di cui all'ordinanza COVID-19 eventi pubblici, segnatamente una garanzia della partecipazione ai costi dell'evento non coperti e una partecipazione ai costi non coperti.

Art. 4

Limitazione dell'impiego

¹L'impresa beneficiaria deve rispettare la limitazione dell'impiego di cui all'ordinanza COVID-19 eventi pubblici.

²Il divieto d'impiego decade in caso di rimborso volontario o alla scadenza del periodo di monitoraggio.

Art. 5

Entità della partecipazione

L'impresa organizzatrice assume per evento una franchigia sui costi non coperti e un'aliquota dell'importo restante nei limiti massimi di quanto previsto dall'ordinanza COVID-19 eventi pubblici.

Art. 6

Procedura

L'impresa organizzatrice presenta la domanda relativa al proprio evento all'autorità cantonale competente allegando i documenti, i giustificativi e le conferme di cui all'ordinanza COVID-19 eventi pubblici.

Art. 7

Finanziamento

¹Per il finanziamento dei provvedimenti è stanziato un credito di 16 milioni di franchi, di cui 8 milioni di franchi coperti dalla Confederazione.

²Per i costi interni di gestione sono stanziati 100'000 franchi.

Art. 9

Obbligo di informare e assistenza da altre autorità

¹Con l'inoltro della richiesta l'impresa richiedente autorizza l'autorità preposta, oltre a quanto stabilito dall'art. 11a della legge COVID-19, a richiedere informazioni e documenti utili ai fini di valutare le richieste e di effettuare le successive verifiche per prevenire, lottare e perseguire gli abusi.

²L'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere agli organi competenti, su richiesta e per un periodo massimo di dieci anni a partire dalla data di stanziamento del sussidio, le informazioni necessarie a prevenire, lottare e perseguire gli abusi.

Art. 10

Monitoraggio

¹L'impresa è tenuta a notificare tramite autocertificazione il rispetto delle limitazioni all'impiego.

²L'autorità cantonale preposta può procedere a campione a una verifica del rispetto delle limitazioni.

Art. 11

Restituzione

¹Chiunque viola le prescrizioni della legge o dell'ordinanza federale nonché del presente decreto legislativo è di principio tenuto alla restituzione del sussidio.

²L'obbligo di restituzione e il termine per la comminatoria della sanzione si estingue dopo 5 anni dalla decisione di concessione della prestazione.

Art. 12

Disposizioni penali

¹Chiunque

- a) in violazione dell'obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false o
- b) si oppone al controllo dell'autorità competente o lo impedisce in altro modo

è punito con una multa sino a 40'000 franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale svizzero commina una pena più grave.

²Alle disposizioni penali si applica la parte generale del Codice penale svizzero.

³La procedura è regolata dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Art. 13

Entrata in vigore

¹Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

²Esso perde la sua validità dopo un anno dall'entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.